

STATUTO

S.O.S. Sosteniamo Ogni Situazione O.D.V.

Atto esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi

3-5 Dlgs 117/17

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "S.O.S. Sosteniamo Ogni Situazione O.D.V." in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "S.O.S. Sosteniamo Ogni Situazione O.D.V.", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via

principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di

cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giu-

gno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della

legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento

delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle

risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di

raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché

alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge

14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricrea-

tive di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione

e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività

di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato

del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4,

del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di im-

presa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6

giugno 2016, n. 106;

d) Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.): Servizio integrato di prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative in sinergia con i servizi socio-assistenziali per bisogni complessi.

e) Trasporto sanitario in emergenza-urgenza mediante ambulanze e soccorso avanzato;

- Trasporto sanitario ordinario e programmato.

- Trasporto sociale assistito e servizi di accompagnamento per anziani, persone con disabilità e soggetti fragili.

2. Area Arte, Inclusione Sociale e Ceramicoterapia

a) Realizzazione di laboratori di ceramica inclusiva rivolti a persone con disabilità, utenti di centri diurni e strutture socio-sanitarie, scuole e comunità educative. La lavorazione dell'argilla viene applicata come percorso di ceramicoterapia, cura, ascolto, relazione e benessere psicofisico.

b) Educazione non formale e innovazione didattica: laboratori didattici con istituti scolastici, attività in biblioteche e spazi culturali, e percorsi di apprendimento esperienziale per trasmettere ai giovani le competenze manuali e l'identità culturale locale.

c) Cooperazione europea e scambi culturali: promozione e gestione di progetti internazionali (es. Erasmus+ "IAMIE - Laboratori Artistici Mobili Eco Inclusivi") con workshop, laboratori open-air e scambi interculturali che uniscono l'arte ceramica, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale.

3. Area Sostenibilità, Territorio e Servizi di Comunità

a) Masserie didattiche e sostenibilità: Attività esperienziali legate alla terra e ai cicli naturali; integrazione tra artigianato, agricoltura e ambiente; educazione all'autoproduzione.

b) Eventi culturali: Organizzazione e partecipazione a festival della ceramica, dimostrazioni dal vivo e laboratori aperti, per valorizzare l'identità di Grottaglie come città della ceramica in contesti culturali e turistici in Italia e all'Estero.

- Promozione del welfare di comunità attraverso iniziative di animazione culturale volte a rafforzare i legami sociali e il senso di appartenenza della cittadinanza.

c) Servizi Educativi per Minori e giovani :

-Servizi educativi e di supporto a bambini di età superiore ai due anni in ambienti stimolanti e sicuri.

-Servizi di orientamento e formazione artigianale per giovani, finalizzati alla salvaguardia delle tecniche tradizionali (es. tornio, decorazione) e al potenziamento delle competenze spendibili nel mercato del lavoro locale.

d) Intrattenimento e Gestione Eventi: Attività ludico-ricreative per un pubblico diversificato e supporto organizzativo per eventi (es. matrimoni, centri estivi).

e) Rigenerazione di spazi e Residenze Sociali/Artistiche: Acquisizione in comodato d'uso gratuito, o altra forma di godimento temporaneo, di immobili urbani, rurali o costieri (quali ville, case in campagna, strutture storiche o dismesse) al fine di destinarli ad attività istituzionali dell'Associazione, tra cui l'organizzazione di campus educativi, residenze artistiche, laboratori open-air e progetti di co-housing sociale. Nel quadro di tali

utilizzi, l'Associazione provvede alla salvaguardia, alla cura del verde e

alle manutenzioni ordinarie e di conservazione dei beni ricevuti, promuovendo la tutela del patrimonio immobiliare e ambientale del territorio attraverso il lavoro volontario e di comunità.

traverso il lavoro volontario e di comunità.

traverso il lavoro volontario e di comunità.

- Interventi di tutela, riqualificazione e cura del verde pubblico e di aree urbane degradate.

urbane degradate.

-Laboratori artistici mobili eco-inclusivi e attività legate alla sostenibilità ambientale e ai cicli naturali.

lità ambientale e ai cicli naturali.

- Gestione di laboratori aperti e dimostrazioni dal vivo in contesti urbani, piazze e quartieri storici, per rendere l'arte della ceramica un linguaggio accessibile e un elemento di attrazione turistica e culturale.

piazze e quartieri storici, per rendere l'arte della ceramica un linguaggio accessibile e un elemento di attrazione turistica e culturale.

accessibile e un elemento di attrazione turistica e culturale.

4. Inclusion e Cooperazione Internazionale:

-Modalità operative ed organizzative:

I servizi sopra elencati possono essere erogati direttamente dall'Associazione, tramite volontari formati, tramite personale dipendente o collaboratori qualificati (medici, infermieri, OSS, educatori, assistenti sociali, psicologi, maestri ceramisti), o tramite convenzioni con enti pubblici o privati, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

zione, tramite volontari formati, tramite personale dipendente o collaboratori qualificati (medici, infermieri, OSS, educatori, assistenti sociali, psicologi, maestri ceramisti), o tramite convenzioni con enti pubblici o privati, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

tori qualificati (medici, infermieri, OSS, educatori, assistenti sociali, psicologi, maestri ceramisti), o tramite convenzioni con enti pubblici o privati, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

psicologi, maestri ceramisti), o tramite convenzioni con enti pubblici o privati, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

privati, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione organizza la propria attività secondo le necessità dell'utenza mediante turnazioni giornaliere, notturne, assistenza continuativa h24, interventi programmati o urgenti.

tenza mediante turnazioni giornaliere, notturne, assistenza continuativa h24, interventi programmati o urgenti.

h24, interventi programmati o urgenti.

Per l'adempimento dei propri scopi, l'Associazione ha facoltà di acquisire, gestire e dismettere ambulanze di tipo A, B, mezzi di soccorso avanzato, veicoli per il trasporto sociale e disabili, attrezzature sanitarie, kit di pronto soccorso, dispositivi di protezione individuale, nonché laboratori

gestire e dismettere ambulanze di tipo A, B, mezzi di soccorso avanzato, veicoli per il trasporto sociale e disabili, attrezzature sanitarie, kit di pronto soccorso, dispositivi di protezione individuale, nonché laboratori

veicoli per il trasporto sociale e disabili, attrezzature sanitarie, kit di pronto soccorso, dispositivi di protezione individuale, nonché laboratori

pronto soccorso, dispositivi di protezione individuale, nonché laboratori

mobili, eco-serre a energia fotovoltaica e strutture idonee alla lavorazione ceramica o all'accoglienza.

Articolo 5 - Attività Diverse

Sono ammesse attività diverse da quelle di interesse generale, purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 6 - Soci e Volontari

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e i principi. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci godono di pari diritti, incluso il diritto di voto in Assemblea, e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri di partecipazione.

L'attività dell'Associazione è prevalentemente svolta dai propri volontari.

È vietata qualsiasi forma di compenso per l'attività di volontariato.

L'Associazione provvede alla formazione, all'addestramento e all'aggiornamento costante dei volontari, con particolare attenzione alle mansioni sanitarie, di soccorso e socioassistenziali.

I volontari sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Vicepresidente;

Segretario e Tesoriere;

Organo di Controllo (ove previsto per legge o nominato per scelta);

Revisore Legale (ove previsto per legge).

Articolo 8 - Funzionamento degli Organi

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano. Delibera sulle linee di indirizzo strategico, sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, sulle modifiche statutarie e sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione, è composto da un numero compreso tra tre e 9 membri eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 9 - Patrimonio, Bilancio e Divieto di Distribuzione degli Utili

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, rimborsi da convenzioni, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali e fondi raccolti tramite specifiche iniziative pubbliche.

Il bilancio d'esercizio è redatto annualmente in conformità ai modelli ministeriali definiti per gli Enti del Terzo Settore (ETS), garantendo trasparenza e correttezza contabile.

È espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, in linea con la natura non lucrativa dell'ente.

Articolo 10 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea dei soci, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto ad altri Enti del Terzo Settore (ETS), previo parere favorevole dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o dell'organismo competente, assicurando la destinazione dei beni a finalità di interesse generale.

Articolo 11 - Rinvio Normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), il Codice Civile e le leggi speciali vigenti in materia, nonché la normativa comunitaria e regionale pugliese di settore.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide

finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio

Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli

di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costitui-

scono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che

senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Con-

tro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso

ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare

entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati e non associati che prestano, per li-

bera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini

di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno

dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono

in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;

• entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

• ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

• quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

• discute ed approva il bilancio;

• approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

• definisce il programma generale annuale di attività;

• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Or-

gano di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti

• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni

altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il fun-

zionamento dell'associazione;

• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove

azione di responsabilità nei loro confronti;

• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità

di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione

deliberato dal consiglio direttivo;

• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitu-

tivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la

metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi

ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in se-

conda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero

degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi

amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica

tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena

che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allora-

quando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il

luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali

di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiunta-

mente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli ammini-

stratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se

non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione

oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

• propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione

e degli organi sociali;

• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consi-

glieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla gradua-

toria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente,

indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi

Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro

nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il

presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha

l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È

autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a

rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura

generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono

esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottopo-

nendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio

Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice

civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le

categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice

civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti de-

vono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento

alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora ap-

plicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministra-

tivo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osser-

vanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta

che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di

cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà

atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento proce-

dere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle ope-

razioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di

cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei

conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e

gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 34. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 35. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 37. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Norma finale

Art. 38. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

To
Gieseler
Gieseler Schule
Herr Herr
Karlheinz Gieseler
Herr Herr
Vente Wende